

ASSOCIAZIONE - NUOVA AGIMAP "Istituto Maestre Pie" - BOLOGNA

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione per la promozione di attività sociali, assistenziali, culturali e sportive tra personale dirigente, docente e non docente (in servizio e in quiescenza), utenti (genitori, alunni, ex-allievi, genitori di ex allievi), simpatizzanti (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc) dell' Istituto Maestre Pie di Bologna - denominata: "NUOVA AGIMAP" (*Amici Genitori Istituto Maestre Pie*).

L'Associazione potrà aderire a Consorzi, Federazioni o Enti a carattere provinciale, regionale, nazionale, internazionale che ispirino la propria attività ai valori dell'utilità sociale e operino per il raggiungimento di finalità similari.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Bologna, presso la Direzione Didattica dell' Istituto Maestre Pie, via Montello 42 - 40131 Bologna.

Art. 3

L'Associazione ha la durata di anni trenta dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.

FINALITÀ

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di promuovere lo stile educativo delle Maestre Pie, sostenendo la comunità educante nel far sì che ogni suo membro possa esplicare al meglio il proprio sé, realizzando eventi di carattere sociale, culturale e sportivo, a favore degli alunni dell'istituto, delle loro famiglie e di tutta la cittadinanza, con particolare riguardo ai giovani in età scolare.

Essa nasce, in riferimento all'applicazione dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e della Legge 18 dicembre 1997 n.440, al fine di promuovere, autonomamente o con accordi di collaborazione e cooperazione con Associazioni, Enti ed Istituti, pubblici e privati, ogni genere di iniziativa sociale, assistenziale, culturale, sportiva, ricreativa, artistica, spirituale, di solidarietà, integrativa scolastica ed extrascolastica, di qualificazione dell'offerta formativa, di animazione del tempo libero, di formazione degli utenti, del personale in servizio e delle famiglie degli utenti, prioritariamente nell'interesse di tutti i propri Soci, avvalendosi di esperti nelle materie di volta in volta trattate.

A tal fine si propone di:

- far conoscere e crescere l'Istituto Maestre Pie di Bologna;
- promuovere e sostenere la frequenza delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari degli alunni dell' Istituto Maestre Pie di Bologna e delle loro famiglie;
- favorire l'inserimento dei giovani nel mondo della scuola, della formazione anche professionale e, successivamente, nel mondo del lavoro, fornendo informazioni riguardo la disponibilità delle opportunità di inserimento scolastico, formativo e lavorativo. A tale scopo intratterrà rapporti con Associazioni, Enti pubblici, culturali, artigiani, commerciali, e con le organizzazioni sindacali e gli enti di cui alla L.196/'97 e D.Lgs n 469/'97;
- sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno;
- promuovere attività culturali per la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le Biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409, mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre cineforum, anche in collaborazione con associazioni ed Enti pubblici e privati;

- promuovere attività ricreative e turistiche (turismo scolastico e sociale) anche mediante l'organizzazione di soggiorni, per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della nazione, dell'Europa e del mondo, momenti di convivenza e festa, organizzazioni di attività sportive dilettantistiche in genere;
- favorire l'organizzazione e l'attivazione di corsi di educazione permanente o formazione professionale e di riqualificazione, di aggiornamento professionale nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro ed ancora, promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, soprattutto in campo educativo con attività svolte direttamente o affidate ad Enti di ricerca che operino direttamente e secondo le modalità che saranno definite con regolamento governativo emanato ai sensi dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

L'Associazione potrà tutelare e difendere gli interessi e le aspettative dei Soci nella loro posizione di consumatori ed utenti di beni e servizi di largo consumo, sia direttamente che collaborando o aderendo ad Associazioni ed Enti specificamente costituiti.

L'Associazione utilizza, con priorità assoluta, sempre a seguito di apposite delibere degli Organi Collegiali di Istituto, personale in servizio (nei termini e nei modi di cui ai CCNL), beni e strutture dell' Istituto Maestre Pie di Bologna, stipula atti, contratti e convenzioni e compie tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, per accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere, utilizzando tutti gli strumenti legislativi vigenti di rilevanza comunitaria, nazionale, regionale, provinciale e comunale, ed offrire collaborazione ed assistenza nei settori di attività.

SOCI

Art. 5

Il numero dei Soci é illimitato.

Sono SOCI tutti coloro che, avendo presentato domanda, avendo pagato la quota, avendo accettato integralmente lo Statuto ed il Regolamento interno, ove fosse adottato, ed impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione. Può chiedere di entrare a far parte dell'Associazione chiunque ne condivida la ragione sociale e le finalità statutarie, senza discriminazione alcuna di sesso, razza, età, censo, idee politiche o religiose ed, in particolare:

- Consiglieri dell'Istituto, che contribuiscono alla fondazione dell'Associazione;
- Tutti coloro che si trovino - nella veste di alunni, genitori, docenti, personale non docente, dirigente, ad operare attivamente perché iscritti, frequentanti o in servizio, all'interno dell'Istituzione Scolastica Istituto Maestre Pie di Bologna;
- Tutti coloro che si siano trovati, nella veste di ex allievi, genitori, docenti, personale non docente, dirigente, trasferito o in quiescenza, ad operare, negli anni precedenti, all'interno dell'Istituzione Scolastica Istituto Maestre Pie di Bologna e ad essa vogliano restare legati, partecipando all'elaborazione delle scelte di politica culturale ed usufruendo delle iniziative attivate e dei servizi forniti dall'Associazione;
- Persone fisiche e giuridiche, Enti o Istituzioni che si distinguono per competenze e per servizi particolari offerti all' Istituto Maestre Pie di Bologna, all'Associazione o, più in generale, al mondo della scuola ed ancora persone fisiche che si distinguano per particolari risultati raggiunti nella società civile o per meriti nel mondo dello studio, della ricerca, dell'assistenza, delle professioni, dell'arte, della cultura, dello sport.

L'iscrizione dei Soci è approvata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta e con parere insindacabile. Lo stesso, potrà deciderne, con delibera motivata, l'eventuale rigetto.

Art 6

I Soci dovranno essere di buona condotta morale e civile, essere obbligati all'osservanza delle norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno o altri regolamenti che dovessero essere adottati e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci potranno fruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione senza discriminazione di alcun genere e natura. Sarà pubblicato, compatibilmente con le condizioni economiche dell'Associazione, un Bollettino di informazione per tenere i Soci al corrente delle iniziative e dei servizi che si intendono attivare ed erogare e dei principali temi di discussione interna alla vita dell'Associazione, promuovendone la massima trasparenza dell'operato e la massima pubblicità dei bilanci.

Si decade dalla qualità di Socio:

- per recesso;
- per cause di forza maggiore;
- per prolungata morosità nel versamento delle quote sociali;
- per indegnità, dovuta a mancata partecipazione alla vita dell'Associazione, o a tenuta di comportamenti contrari agli scopi sociali o per inadempienza ai doveri e agli obblighi morali legati alla qualità di Socio.

La decadenza è deliberata, con obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

QUOTE SOCIALI

Art. 7

Le quote associative saranno determinate, contestualmente alle modalità di versamento, dai Soci che firmano l'Atto costitutivo e aggiornate, annualmente, dall'Assemblea Generale dei Soci.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci dell'Associazione nonché i soci delle altre Associazioni che facciano parte della o delle Associazioni cui aderisce o aderirà, potranno usufruire di tutti i servizi e le prerogative offerte dalle stesse.

ORGANI SOCIALI

Art 8

Sono organi sociali:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Art. 9

L' *ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI* è convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione, rispettivamente del bilancio di previsione dell'esercizio successivo e del bilancio consuntivo, dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei Soci. In seduta straordinaria, l'Assemblea, convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, delibera su modifiche statutarie o sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

Le delibere, quando coinvolgono in qualunque modo le strutture didattiche e ricreative dell'Istituto Maestre Pie di Bologna, sono sospensivamente condizionate all'approvazione espressa dall'Istituto stesso.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'Ordine del Giorno e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, affisso in apposito spazio dell'Istituto Maestre Pie di Bologna, per almeno quindici giorni antecedenti la data medesima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente con nomina del segretario verbalizzante e, ove occorrono, due scrutatori.

Ogni Socio di maggiore età, in regola con il pagamento della quota di associazione, ha un solo voto. I soci che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di due Soci, oltre a se stesso. I Soci di minore età non hanno diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. In entrambi i casi, l'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei Soci presenti e votanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente convocata, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati un terzo dei Soci; essa delibera con l'espressione favorevole di almeno la maggioranza semplice dei Soci presenti e votanti.

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee dovranno essere riportate nell'apposito Registro dei verbali delle Assemblee Generali dei Soci a cura del segretario verbalizzante e affisse in apposito spazio della Direzione Didattica dell'Istituto Maestre Pie di Bologna.

Rientra nei compiti dell'Assemblea, oltre a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei conti, l'approvazione dei bilanci e dei Regolamenti e la formulazione degli indirizzi di massima che dovranno caratterizzare il programma annuale dell'Associazione che sarà attuato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il *CONSIGLIO DIRETTIVO* è costituito da un minimo di cinque ed un massimo di diciannove componenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, garantendo al massimo, ove possibile, la presenza di almeno un rappresentante dei genitori, un docente, una unità di personale non docente e un rappresentante dell'Istituto Maestre Pie.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché il candidato e/o i delegati che partecipano alla nomina degli organi direttivi degli Enti e/o Associazioni cui l'Associazione aderisce.

I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Spettano al Consiglio Direttivo l'attuazione completa delle finalità statutarie, ogni altra iniziativa per la buona riuscita delle attività intraprese, i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e la gestione del patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione non può procedere in ogni caso alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli incarichi del Consiglio Direttivo, fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il loro svolgimento, non sono retribuiti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno, anche dietro richiesta motivata di almeno due Consiglieri, mediante avviso da affiggere affisse in apposito spazio della Direzione Didattica dell' Istituto Maestre Pie di Bologna, comunicazione scritta o via e-mail, almeno tre giorni prima della seduta di Consiglio.

Le adunanze sono validamente costituite solo se intervenga la maggioranza dei Consiglieri. I lavori sono diretti dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Di ogni riunione sarà redatto, a cura del Segretario o, in sua assenza, da altro verbalizzante designato dal Presidente, verbale, con annotazione delle delibere adottate, da conservare in apposito registro.

In caso di cessazione di un Consigliere, il C.D. può provvedere a cooptare un nuovo membro, il primo tra i non eletti e in alternativa tra la totalità dei Soci. Questi resta in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11

Spettano al *Presidente del Consiglio Direttivo* la firma e la legale rappresentanza sociale dell'Associazione e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Egli provvede a:

1. curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in riferimento ai fini istituzionali dell'Associazione e alle incombenze amministrative;
2. procedere negli adempimenti urgenti ed inderogabili, salvo ratifica del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci, nei casi in cui la legge lo preveda espressamente;
3. compilare, unitamente al Segretario e al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono restare depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale dei Soci e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione;
4. delegare, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente.

Art. 12

Il Segretario- provvederà a:

1. curare la tenuta ordinata degli atti amministrativi che riguardano l'Associazione e dei libri verbali dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, stendendo i relativi processi-verbali delle adunanze di quest'ultimo e curando l'affissione delle delibere e affisse in apposito spazio dell'Istituto, la visione e la conoscenza, mediante la massima diffusione tra i Soci;
2. svolgere le incombenze di carattere burocratico - amministrativo, collaborando pienamente col Presidente, per il raggiungimento degli scopi sociali e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 13

Il Tesoriere- provvederà a:

1. compilare, unitamente al Presidente, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione;
2. curare la tenuta ordinata della Cassa e la tenuta dei documenti che ne riguardano le movimentazioni, la visione e la conoscenza;
- 3.

PATRIMONIO SOCIALE

